



ITALIA
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

Le nuove regole per la classificazione dei rifiuti

28 maggio 2015

Nota di Aggiornamento

Nota di Aggiornamento

Premessa

La Commissione europea ha adottato, nel dicembre 2014, due provvedimenti relativi alla codifica e alla classificazione dei rifiuti:

- **il Regolamento (UE) n. 1357/2014**, contenente i criteri per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti da applicarsi dal 1 giugno 2015 (l'allegato al Regolamento sostituisce l'allegato III alla Direttiva 2008/98/CE e sostituirà l'allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- **la Decisione 2014/955/UE**, contenente l'elenco aggiornato dei codici CER da applicarsi dal 1 giugno 2015, che sostituisce la Decisione 2000/532/CE (ripresa dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006,).

I due provvedimenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione Europea; il Ministero dell'Ambiente sta provvedendo ad aggiornare gli allegati D e I del D. Lgs. 152/06 con un apposito decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 264, comma 2-bis.

I principi fondamentali della codifica dei rifiuti riportati dai citati provvedimenti europei rimangono sostanzialmente invariati e sono peraltro meglio esplicitati:

- se al rifiuto va attribuito un codice cosiddetto "assoluto", lo stesso è pericoloso o non pericoloso a seconda che detto codice sia contrassegnato o meno da un asterisco;
- solo per i rifiuti ai quali vanno attribuiti codici cosiddetti "a specchio", le caratteristiche di pericolo dagli stessi eventualmente possedute determinano la loro classificazione come pericolosi;
- per i rifiuti con codice "assoluto" asteriscato va comunque verificato quali caratteristiche di pericolo possiedano.

1. Principali novità in materia di classificazione contenute nel Regolamento (UE) n. 1357/2014

Nel verificare la classificazione dei rifiuti, alla luce delle nuove disposizioni in materia, si deve tener conto che non vi è una perfetta rispondenza tra

- le “vecchie” caratteristiche di pericolo (identificate con i codici H), attribuite secondo quanto previsto dal “combinato disposto” degli allegati D ed I alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (in conformità alla Decisione 2000/532/CE ed all’originario allegato III alla Direttiva 2008/98/CE) e
- le “nuove” caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento (UE) n. 1357/2014 (nuovo allegato III alla Direttiva 2008/98/CE).

Va inoltre evidenziato che il Regolamento (UE) n. 1357/2014 identifica chiaramente le frasi di pericolo attribuite alle singole sostanze che, se presenti nel rifiuto in concentrazione superiore alle corrispondenti soglie, determinano la qualificazione del rifiuto stesso come pericoloso, ove si tratti di un rifiuto con codice “a specchio”.

Comunque, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata anche ove si tratti di un rifiuto con codice “assoluto” asteriscato.

Di seguito si evidenziano le principali differenze tra le previgenti caratteristiche di pericolo e quelle introdotte del Regolamento n. 1357/2014.

Caratteristica di pericolo infiammabile e facilmente infiammabile – HP3

Con il Regolamento (UE) n. 1357/2014 non è più prevista la distinzione tra:

- facilmente infiammabile (H3A)
- e
- infiammabile (H3B).

Ai rifiuti che, contenendo sostanze che presentano una caratteristica di pericolo di infiammabilità (H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261), risultano infiammabili va attribuita la caratteristica di pericolo “*indifferenziata*” HP3.

Caratteristica di pericolo irritante – HP4

Con il Regolamento (UE) n. 1357/2014 la presenza nel rifiuto di sostanze identificate con la frase di pericolo H314 determina l'attribuzione della caratteristica di pericolo "irritante" (HP4) se la concentrazione di dette sostanze è superiore o uguale al 1%, ma inferiore al 5%.

Infatti qualora la concentrazione sia uguale o superiore al 5% il rifiuto è classificato corrosivo (HP8).

Caratteristiche di pericolo di tossicità – HP5 e HP6

Non è più presente la caratteristica di pericolo "nocivo" – che era identificata con H5 –, ma la caratteristica di tossicità è distinta in:

- tossicità specifica per organi bersaglio (HP5)
- e
- tossicità acuta (HP6).

In funzione di questa nuova classificazione, rifiuti che erano classificati come nocivi (H5) potrebbero risultare ora riclassificati come HP6 (tossicità acuta) e, viceversa, altri rifiuti che erano classificati come tossici (H6) potrebbero risultare riclassificati come HP5 (tossicità specifica per gli organi bersaglio).

Caratteristica di pericolo sensibilizzante – HP 13

Il Regolamento (UE) n. 1357/2014 introduce il criterio, precedentemente non previsto, per l'attribuzione della caratteristica di pericolo di sensibilizzante (HP13), individuando le sostanze che la possono determinare e la relativa soglia.

Caratteristica di pericolo ecotossico – HP14

Il Regolamento (UE) n. 1357/2014, direttamente applicabile dal 1° giugno 2015, riporta in nota che "l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio".

Di conseguenza, i rifiuti che fino ad oggi sono stati classificati "ecotossici" con l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14, dal 1°

giugno 2015 rimarranno “ecotossici” e la pertinente caratteristica di pericolo sarà HP14.

Si evidenzia la necessità di valutare, in presenza di sostanze pericolose “pertinenti” in relazione alla ecotossicità, la possibile pericolosità di rifiuti oggi classificati non pericolosi con codice “a specchio” oppure già pericolosi per altra/altre caratteristica/caratteristiche di pericolo.

Su questo punto si rimanda alle eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero dell’Ambiente.

Caratteristica di pericolo HP15

La caratteristica di pericolo H15 riguardava genericamente i rifiuti che, dopo l’eliminazione, potevano dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio di lisciviazione, avente una delle altre caratteristiche di pericolo specificamente definite.

La caratteristica di pericolo HP15, invece, riguarda specificamente i rifiuti che contengono una o più sostanze che possono esplodere (un caso di incendio, allo stato secco o per riscaldamento in ambiente confinato) o formare perossidi esplosivi e che *“non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo... ma può manifestarla successivamente”*.

2. Come riclassificare e gestire i rifiuti a partire dal 1° giugno 2015

Sul presupposto che le imprese utilizzatrici di sostanze e miscele ricevano dai propri fornitori i prodotti accompagnati dalle schede dati di sicurezza, si dovrà riconsiderare la classificazione dei rifiuti sulla base della classificazione delle sostanze secondo il Regolamento “CLP” (Regolamento CE 1272/2008).

2.1. Applicazione del Regolamento CLP agli utilizzatori di sostanze e miscele

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (cosiddetto “CLP”), in vigore dal 20 gennaio 2009, ha stabilito una fase di transizione per consentire ai produttori di sostanze e miscele di adeguare la classificazione al nuovo Regolamento, prevedendo un periodo di “*doppio regime*”.

Per le sostanze questo periodo di “*doppio regime*” è iniziato il 1° dicembre 2010 e si concluderà il 1° giugno 2015. Le schede dati di sicurezza, correttamente redatte secondo la previsione del Regolamento (UE) n. 453/2010, relative alle sostanze, devono riportare:

- l’etichettatura prevista dal CLP;
- la doppia classificazione: secondo la Direttiva 67/548/CEE e secondo il Regolamento CLP.

Per le miscele il periodo di regime obbligatorio inizierà il 1° giugno 2015; da tale data le schede dati di sicurezza delle miscele, correttamente redatte secondo la previsione del Regolamento (UE) n. 453/2010, devono riportare:

- l’etichettatura prevista dal CLP;
- la classificazione secondo il Regolamento CLP.

2.2. Le sostanze nei rifiuti

I rifiuti sono, di norma, salvo casi particolari, miscele delle sostanze che entrano in gioco nel ciclo produttivo e rimangono, in tracce o in quantità anche più o meno importanti, negli scarti di produzione, cioè nei rifiuti.

Per poter attribuire la corretta caratteristica di pericolo al rifiuto, occorre conoscere le caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti al rifiuto che lo costituiscono o lo contaminano, ma ciò non è sufficiente per determinare la caratteristica di pericolo del rifiuto. Questo, infatti, acquisisce delle specifiche caratteristiche di pericolo, codificate dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 con i codici HP, che vengono attribuiti in funzione della presenza, in determinate condizioni o al di sopra di individuate soglie percentuali, di determinate sostanze, definite con specifiche caratteristiche di pericolo (frasi H) secondo il Regolamento CLP.

I produttori ed i detentori dei rifiuti, quindi, debbono provvedere a riclassificare, o, quanto meno, a riverificare la classificazione dei rifiuti che producono o detengono, secondo le modalità più confacenti alla situazione e sulla base della conoscenza del processo e delle sostanze presenti tenendo conto:

- dei rapporti delle analisi già eseguite;
- delle schede dati di sicurezza delle sostanze introdotte nel ciclo

produttivo, ovvero, in assenza, delle schede di sicurezza che presentano la doppia classificazione delle sostanze (secondo la Direttiva 67/548/CE, con le frasi R, e secondo il Regolamento CLP, con le frasi H);

- della classificazione delle sostanze messa a disposizione dalla banca dati dell'Istituto Superiore di Sanità all'indirizzo <http://www.iss.it/dbsp/>.

Sarà comunque sempre necessario provvedere ad una nuova analisi chimica di laboratorio del rifiuto se nell'analisi già eseguita non sono state ricercate tutte le sostanze pericolose **pertinenti**, come individuate dal Regolamento CLP potenzialmente presenti nel rifiuto.

Ai fini di una corretta classificazione dei rifiuti, deve essere valutata anche la presenza di Inquinanti Organici Persistenti (POP's¹): i rifiuti contenenti tali sostanze in quantità superiori ai limiti di concentrazione stabiliti dall'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 (modificato dal Regolamento (UE) n. 1342/2014, in vigore dal 18 giugno 2015) devono essere classificati come pericolosi.

3. Periodo transitorio

A partire dal 1 giugno 2015, il Regolamento n. 1357/2014 è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione Europea, pertanto, sui rifiuti prodotti o detenuti prima del 1 giugno e già presi in carico nel registro di carico e scarico, è opportuno sia verificata:

- la classificazione, se pericolosi ed identificati con codice pericoloso "assoluto",
- l'attribuzione del codice, e la relativa classificazione, sulla base dell'eventuale presenza di sostanze pericolose pertinenti, se identificati con codici "a specchio".

¹ Dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile, PCB.

Si consiglia, tuttavia, in questa fase di transizione, di mantenere anche la classificazione secondo la normativa previgente (codici H), al fine di dare evidenza della corretta gestione del rifiuto dalla sua produzione al suo smaltimento/recupero presso gli impianti che, necessariamente, non riceveranno dall'amministrazione l'immediato aggiornamento dei titoli autorizzativi sulla base della nuova normativa.

3.1. Registri, formulari e SISTRI

Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 1 giugno 2015, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

3.1.1. Rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 1 giugno 2015

La compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti prima del 1 giugno 2015 può essere rettificata sulla base della nuova classificazione nei seguenti modi.

- Per i rifiuti identificati con **codice CER pericoloso "assoluto"**, oltre ai codici H di pericolosità attribuiti secondo la precedente normativa, inseriti nel campo "*caratteristiche di pericolo*", è opportuno riportare in annotazione anche i codici HP attribuiti al rifiuto secondo il Regolamento 1357/2014.
- Per i rifiuti identificati con **codice CER pericoloso "a specchio" che, con le nuove modalità di classificazione, rimangono pericolosi**, oltre ai codici H di pericolosità attribuiti secondo la precedente normativa, inseriti nel campo "*caratteristiche di pericolo*", è opportuno riportare in annotazione anche i codici HP attribuiti al rifiuto secondo il Regolamento 1357/2014.

Nota di Aggiornamento

- Per i rifiuti identificati con **codice CER non pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano pericolosi**, in annotazione andrà indicato il codice CER pericoloso corrispondente e le relative caratteristiche di pericolo HP. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 1 giugno dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.
- Per i rifiuti identificati con **codice CER pericoloso “a specchio” che, con le nuove modalità di classificazione, diventano non pericolosi**, in annotazione andrà indicato il codice CER non pericoloso corrispondente. In questo caso, l’avvio a smaltimento o a recupero del rifiuto dopo il 1 giugno dovrà essere effettuato secondo la nuova codifica sia per l’identificazione dei soggetti abilitati al trasporto ed al trattamento sia per l’effettuazione del movimento di scarico.

Per quanto riguarda invece i formulari di trasporto relativi ai rifiuti prodotti prima del 1 giugno 2015, ma avviati a recupero o smaltimento dopo tale data, si suggerisce che riportino le caratteristiche di pericolo precedentemente attribuite (i codici H di pericolosità sono usualmente prestampati nel formulario) ed in annotazione le caratteristiche di pericolo HP attribuite secondo la nuova normativa.

3.1.2. SISTRI

Per quanto riguarda l’utilizzo di SISTRI, si segnala che sul portale è stata pubblicata, in data 19 maggio², una “procedura relativa alle modalità operative previste per l’adeguamento della classificazione dei rifiuti alle nuove disposizioni normative”. La procedura prevederebbe lo scarico dei rifiuti presi in carico nel registro cronologico prima del 1 giugno 2015 e una nuova presa in carico delle stesse quantità con la classificazione secondo il Regolamento n. 1357/2014.

La procedura, così come presentata, non dà la possibilità di mantenere le registrazioni effettuate potendo semplicemente attribuire ai rifiuti già presi in carico nel registro cronologico prima del 1 giugno 2015 anche le caratteristiche di pericolo HP secondo la nuova normativa.

²“SISTRI – Nuova classificazione dei rifiuti – Versione del 14.05.2015 - www.sistri.it

Nota di Aggiornamento

A riguardo, si ritiene opportuno segnalare quanto segue:

- l'art. 13 del DM 52/2011 (cd. testo unico Sistri), al comma 1, prevede che per i produttori di rifiuti "la riga della Scheda Sistri — Area Registro Cronologico corrispondente allo scarico effettuato a seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, è compilata e firmata elettronicamente entro dieci giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto";
- l'art. 11 del DL 101/2013, comma 3 bis (da ultimo modificato dal DL 192/2014), prevede che le sanzioni per il non corretto utilizzo del SISTRI si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.